

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI A BIOGGIO

01.24E

ottobre 2019



Richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 53, 99 e 105 del Regolamento comunale, del 1° gennaio 2011;
- la direttiva municipale concernente la gestione dei posteggi in via alla Fabbrica (RM 1368 del 21.12.2015).

Art. 1 Scopo e definizioni

¹ L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale di Bioggio paese è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi.

² Vengono istituiti degli abbonamenti annuali forfettari a favore dei residenti e dei proprietari di residenze secondarie in zona Bioggio, per i dipendenti ed i docenti comunali e per coloro che provengono dalle frazioni e si recano al lavoro con mezzi di trasporto pubblici.

³ Il numero di parcheggi disponibili in abbonamento per ogni area di stazionamento viene deciso annualmente e preventivamente dal Municipio in base alla disponibilità ed alla richiesta dell'anno precedente.

Art. 2 Definizione aree di stazionamento

Sono riconosciute le seguenti aree di stazionamento e meglio come riportate nell'allegato

A:

- P1 Südpack (sagomati)
- P4 Via della Posta (asfalto)
- P5 Strada Regina (sagomati)
- P6 Piazzetta degli Orti (asfalto)
- P7 Via Cademario (sterrato)
- P8 Via Valle Maggiore esterno + sotterraneo (sagomati + cemento)
- P9 Via Valle Maggiore esterno (cemento)
- Pf Via alla Fabbrica (sterrato)
- Ps Via Stazione (sterrato)
- Pcsrb Via Campagna CSRB (sagomati)
- Pc Casa comunale (asfalto)

Art. 3 Tipologia di abbonamenti

¹ L'abbonamento annuale è rilasciato:

- alle persone di cui all'art. 1 cpv 2. Per un massimo di due abbonamenti a nucleo familiare, limitatamente alle aree di stazionamento P5, P8, P9, Ps e Pf per i residenti, mentre per i proprietari di residenze secondarie il P5 e il Pf.
- alle persone regolarmente domiciliate a Bioggio, nelle frazioni di Iseo, Cimo e Bosco Luganese che si recano al lavoro con i mezzi di trasporto pubblico, limitatamente all'area di stazionamento Pcsrb;



- ai dipendenti ed ai docenti comunali secondo disposizioni municipali.

² L'abbonamento temporaneo è rilasciato:

- alle associazioni senza scopo di lucro domiciliate a Bioggio limitatamente ai parcheggi Pf e Pcsrb previo disponibilità;
- alle associazioni senza scopo di lucro non domiciliate a Bioggio, limitatamente al parcheggio Pf;
- alle aziende domiciliate a Bioggio, limitatamente al parcheggio Pf.
- ai residenti, come da art. 3 cpv 1.

³ E' facoltà del Municipio valutare, in base alla disponibilità ed alla necessità del richiedente, il parcheggio più appropriato.

Art. 4 Tariffe e tasse di abbonamento

¹ Sono soggetti a parchimetro i parcheggi P1, P4, P5, P6, P8, P9, Pcsrb, Pf e secondo tariffe riportate sull'apparecchio e meglio come nell'allegato B.

² L'abbonamento annuale ha un costo di Fr. 100.-/anno. L'abbonamento annuale per i parcheggi coperti ha un costo di Fr. 600.-/anno.

³ Il posteggio Ps è inoltre soggetto ad un deposito/una tantum di fr. 50.- per il badge di accesso. Il deposito verrà restituito alla riconsegna del badge. In caso di smarrimento non avverrà alcun rimborso.

⁴ Per le Associazioni senza scopo di lucro domiciliate a Bioggio il posteggio viene rilasciato a titolo gratuito.

⁵ Per le richieste temporanee e nel caso la richiesta di abbonamento annuale dei residenti giunga nel corso dell'anno, il costo dell'abbonamento sarà adeguato (pro rata temporis) ritenuta una tassa minima di fr. 25.- pari al costo di 3 mensilità.

⁶ I proprietari di residenze secondarie e le Associazioni senza scopo di lucro non domiciliate a Bioggio, sono soggette ad una tassa di fr. 5.- al giorno a veicolo, ritenuta una tassa minima di fr. 15.- a veicoli pari al costo di 3 giorni.

⁷ Le richieste da parte delle aziende sottostanno alla direttiva municipale concernente la gestione dei posteggi comunali al parcheggio Pf.

Art. 5 Validità, rinnovo, modalità e pagamento

¹ L'abbonamento annuale è valido, a partire dal 1° gennaio (o data della richiesta) sino al 31 dicembre dello stesso anno, per il parcheggio designato dal Municipio che è riportato sull'autorizzazione.

² L'abbonamento temporaneo è valido se reca il periodo di stazionamento ed il parcheggio designato.

³ Alle Associazioni senza scopo di lucro domiciliate a Bioggio e non, l'autorizzazione viene rilasciata per un massimo di 5 giorni consecutivi ed un massimo di 20 autoveicoli.

⁴ L'abbonamento in formato tessera è da esporre, in posizione ben visibile sul cruscotto dell'autovettura indipendentemente dal posteggio comunale assegnato. L'abbonamento non è trasferibile ed accompagna i veicoli le cui targhe sono menzionate sull'autorizzazione per un massimo di 3 autoveicoli. Qualsiasi cambiamento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Cancelleria comunale.

⁵ Il rinnovo delle tessere annuali va presentato annualmente, tramite formulario apposito, entro la metà di gennaio dell'anno per il quale si richiede l'autorizzazione. Il Municipio valuta annualmente la richiesta secondo la disponibilità e la data di entrata.



⁶ Il costo dell'abbonamento è da versare in contanti al momento del ritiro della tessera. In caso di mancato pagamento dietro fattura entro 30 giorni il Municipio si riserva l'immediato annullamento dell'abbonamento.

⁷ Per l'eventuale inutilizzo non sono possibili rimborsi.

⁸ In caso di partenza dal comune o per le richieste di annullamento la tessera deve essere ritornata alla Cancelleria comunale. Non sono possibili rimborsi per il restante periodo di validità.

Art. 6 Utilizzo posteggi

¹ L'abbonamento annuale, per i parcheggi scoperti, permette lo stazionamento massimo consecutivo di 24 ore. L'abbonamento annuale, per i parcheggi coperti, permette lo stazionamento illimitato.

² I posteggi possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.

³ Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli stargati, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.

⁴ In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, senza rimborso alcuno.

⁵ In caso di necessità particolari per opere pubbliche, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, anche con revoca dell'autorizzazione e relativo rimborso della tassa per la quota parte inutilizzata.

⁶ Non può essere garantita la riservazione del posto auto nel parcheggio prestabilito.

⁷ Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è di principio inibita la permanenza di veicoli su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.

Art. 7 Posteggi designati per la ricarica veicoli elettrici

¹ I parcheggi per la ricarica dei veicoli elettrici possono essere occupati unicamente per la ricarica della batteria.

Art. 8 Abusi e contravvenzioni

¹ In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può revocare l'abbonamento con un preavviso di 15 giorni.

² Gli abusi sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.

Art. 9 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.



Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al termine della pubblicazione e di regola è applicabile alla gestione dei posteggi per l'anno 2019.


Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

RM no. 1520/2019 del 30.09.2019

Pubblicata agli albi dal 03.10.2019 al 01.11.2019

Definizione aree di stationamento



- P1 Sùdpack
- P4 Via della Posta
- P5 Strada Regina
- P6 Piazzetta degli Orti
- P7 Via Cademario
- P8 Via Valle Maggiore esterno + sotterraneo
- P9 Via Valle Maggiore esterno
- Pf Via alla fabbrica
- Ps Via Stazione
- Pcsrb Via Campagna CSRB
- Pc Casa comunale



ALLEGATO B

Dati relativi ai parcheggi

denominazione	posteggi disponibili	segnaletica	tariffa
P1	22	parchimetro	Pagamento lu-sa 7.00-19.00: 1 ora Fr. 1.-/3 ore Fr. 2.-/6 ore fr. 4.-/12 ore fr. 8
P4	11	parchimetro	Pagamento lu-sa 7.00-19.00: fr. 0.50.- 30 min, 1 ora fr 1.-, 2 ore fr. 2.-, 5ore fr. 4.-, 12 ore fr. 8.-, primi 15 min gratuito, massimo 24 ore
P5	25	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 7.00-19.00 festivi esclusi: 1ora fr. 1.-, 3 ore fr. 2.- , massimo 3 ora
P6	6	parchimetro	Pagamento 7.00-19.00: Fr. -.50/ora, massimo 30 min nei giorni feriali
P7	8	divieto di parcheggio, riservato agli utenti della casa comunale	
P8+P9 scoperto	29	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 7.00-20.00: Fr. 1.-/ora, festivi esclusi
P8 coperto	16	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 00.00-24.00: Fr. 2.-/ ora
Pf	52	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento lu-ve 7.00-19.00: 1 ora Fr. 1.-/ 5 ore Fr. 5.-/ 12 ore Fr. 8.- notte
Ps	35	Autorizzazione comunale con badge	Solo con abbonamento comunale
Pcsrb	35	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento lu-ve 7.00-17.00, me 7.00-14.00: 1 ora fr 1.-, 3 ore fr. 2.-, 6 ore fr. 4.-, 10 ore fr. 8.-, massimo 10 ore nello stesso giorno è proibito rinnovare il pagamento